

Codice A1706A

D.D. 30 maggio 2016, n. 394

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Disposizioni per l'attuazione delle procedure di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura in presenza di anomalie territoriali in termini di superficie e ripartizione delle colture praticate di cui alla DGR 48 - 3356 del 23 maggio 2016.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

1. di approvare le disposizioni per l'attuazione delle procedure di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura in presenza di anomalie territoriali in termini di superficie e ripartizione delle colture praticate di cui alla DGR n. 48 – 3356 del 23 maggio 2016, come di seguito specificate:

- Per il soggetto avente titolo che abbia già beneficiato per l'anno in corso e ai sensi del DM 14 dicembre 2001, n. 454, di una assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura a titolo di acconto - la cui entità non risulta sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di campo - e la cui azienda agricola risulta interessata da anomalie territoriali per difformità del dato di superficie e/o di ripartizione delle colture dichiarato dallo stesso rispetto a quanto determinato dal Sistema Integrato di gestione e controllo, è stabilita per l'anno 2016, nelle more della conclusione dell'istanza di riesame, una assegnazione di carburante a saldo determinata considerando:

- le sole anomalie territoriali riguardanti particelle di terreno che presentano una ripartizione delle colture dichiarata dal soggetto avente titolo compatibile con quello rilevato dal sistema di gestione e controllo (compatibilità di eleggibilità) e per le quali sia stata attivata la relativa istanza di riesame, come disciplinata dalla determinazione dirigenziale n. 625/DB1100 del 6 luglio 2012 ai sensi della l.r. 14 aprile 2007, n. 9.

- a titolo precauzionale, una frazione della superficie di terreno come desunta dalle procedure di controllo effettuate (superficie eleggibile) e stabilita nella percentuale del 75%.

- La richiesta di assegnazione è presentata dal soggetto avente titolo mediante apposita domanda in cui lo stesso, consapevole:

- delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- e che, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dall'agevolazione prevista dal punto 5 della

tabella allegata al D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";

dichiara di essere a conoscenza che:

o in caso di quantitativi di carburante prelevati nell'anno in misura superiore ai quantitativi spettanti come determinati dopo conclusione dell'istanza di riesame, disciplinata dalla determinazione dirigenziale n. 625/DB1100 del 6 luglio 2012 ai sensi della l.r. 14 aprile 2007, n. 9, e concernente le particelle di terreno in conduzione che presentano anomalie territoriali in termini di ripartizione delle colture e di superficie, sarà sottoposto all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni disciplinate dagli articoli dal numero 40 al numero 51 del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";

o il recupero dell'accisa è disciplinato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 e comporta l'applicazione degli interessi e dell'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto.

• La richiesta di assegnazione è istruita:

o dai competenti uffici territoriali regionali ai sensi dell'art. 8 , co. 1, l.r. 23/15, che rialloca la materia agricoltura e le relative funzioni amministrative in capo alla Regione, comprese le funzioni relative allo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura e, complessivamente, l'assistenza agli utenti di motore agricolo, di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), l.r. 17/99;

o dai competenti uffici territoriali dei Centri Autorizzati di Assistenza agricoltori (di seguito CAA) che hanno stipulato con la Regione Piemonte la relativa convenzione per lo svolgimento di alcuni servizi riguardanti, tra l'altro, l'assistenza agli utenti motori agricoli e la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 con DGR n. 25 – 2392 del 9 novembre 2015.

• In caso di assegnazione di carburante dell'anno inferiore al quantitativo spettante come risultante dopo la conclusione dell'istanza di riesame, il soggetto avente titolo può richiedere la quota di carburante non ancora assegnata per l'anno 2016;

• Per il soggetto avente titolo rispetto al quale è stata riscontrata un'irregolarità nell'utilizzo del carburante ammesso ad agevolazione fiscale nel 2016 per la presenza di anomalie territoriali e che richieda nel 2017 un'assegnazione in acconto, si procederà alla determinazione dei quantitativi spettanti in acconto per il 2017 applicando la percentuale del 50% sui consumi di carburante dell'anno 2016 risultati ammissibili.

2. Il presente atto è comunicato agli uffici territoriali regionali e via PEC agli uffici territoriali dei CAA e ne è disposta la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Alessandro Caprioglio